

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 199

Seduta del 01/12/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI SENIGALLIA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemilaventi addì uno del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Olivetti Massimo	Sindaco	*	-
Bizzarri Ilaria	Assessore	*	-
Cameruccio Gabriele	Assessore	*	-
Campagnolo Elena	Assessore	*	-
Canestrari Alan	Assessore	*	-
Petetta Cinzia	Assessore	*	-
Pizzi Riccardo	Assessore	*	-
Regine Nicola	Assessore	*	-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Olivetti Massimo;

RICHIAMATO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: “Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.”;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi degli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinques del D.Lgs. n. 118/2011, nonché del citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione

stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

RILEVATO che, ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

RILEVATO, altresì, che il gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e, in tal caso, il bilancio consolidato è predisposto aggregando i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

DATO ATTO che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo di amministrazione pubblica (di cui al primo elenco richiamato dal principio contabile n. 4/4) possono non essere inseriti nel gruppo dei componenti compresi nel bilancio consolidato (di cui al secondo elenco richiamato dal principio contabile n. 4/4) nei casi di irrilevanza e di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

CHIARITO che si ha irrilevanza quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici;

DATO ATTO che in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti;

CHIARITO che la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto

la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento, evitando che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo;

SPECIFICATO che, a decorrere dall'esercizio 2018, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

SPECIFICATO, inoltre, che, se le predette sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

DATO ATTO che la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente;

RILEVATO che, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

SOTTOLINEATO, tuttavia, che, a partire dall'esercizio 2017, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, fermo restando l'irrilevanza delle quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, non oggetto dunque di consolidamento, salvo il caso dell'affidamento diretto;

SOTTOLINEATO che, relativamente al criterio dell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, i casi di esclusione dal consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali); se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 253 del 13.11.2019, con la quale si è proceduto, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi sopra esposti, all'aggiornamento dell'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Senigallia e del Perimetro di consolidamento del Comune di Senigallia, come di seguito sintetizzato:

Società/Ente	Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Senigallia	Perimetro di consolidamento Comune di Senigallia (rif.to dati 2018)	Note
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	SI	NO	Ente strumentale partecipato
ATO 2 - Ancona (ATA rifiuti) Assemblea Territoriale d'Ambito	SI	SI	Ente strumentale partecipato
Co.Ge.S.Co. Consorzio per la gestione dei servizi comunali	SI	SI	Ente strumentale partecipato
ZIPA – Consorzio zone imprenditoriali Provincia di Ancona	SI	NO	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO GORGOVIVO	SI	SI	Ente strumentale partecipato
A.S.A. s.r.l. – Azienda Servizi Ambientali	SI	SI	Società partecipata a capitale interamente pubblico
Gestiport S.p.A.	SI	NO	Società controllata dal Comune di Senigallia
Viva Servizi S.p.A.	SI	SI	Società partecipata a capitale interamente pubblico
CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.	NO	NO	Società partecipata a capitale pubblico/privato
GRUPPO AZIONE COSTIERA MARCHE NORD Società Consortile Cooperativa a Responsabilità Limitata	NO	NO	Società partecipata a capitale pubblico/privato

CONSIDERATO che il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il bilancio consolidato sia predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'aggiornamento degli elenchi approvati con la succitata deliberazione n. 253 del 13.11.2019, alla luce dei fatti gestionali intervenuti successivamente a tale data e considerati i dati contabili degli enti e del Comune di Senigallia ad oggi disponibili, aggiornati all'esercizio 2019;

EVIDENZIATO che, con atto del 01.09.2020, registrato il 02.09.2020, si è addivenuti al perfezionamento del contratto di cessione delle quote societarie detenute dal Comune di Senigallia nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. alla società Farmacie Comunali di Riccione s.p.a., in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio comunale in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

RILEVATO, pertanto, che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Senigallia, identificati sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del

D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4 alla data del presente atto, sono i seguenti organismi partecipati:

Società/Ente	Note
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	Ente strumentale partecipato
ATO 2 - Ancona (ATA rifiuti) Assemblea Territoriale d'Ambito	Ente strumentale partecipato
Co.Ge.S.Co. Consorzio per la gestione dei servizi comunali	Ente strumentale partecipato
ZIPA – Consorzio zone imprenditoriali Provincia di Ancona	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO GORGOVIVO	Ente strumentale partecipato
A.S.A. s.r.l. – Azienda Servizi Ambientali	Società partecipata a capitale interamente pubblico
Gestiport S.p.A.	Società controllata dal Comune di Senigallia
Viva Servizi S.p.A.	Società partecipata a capitale interamente pubblico

DATO ATTO, pertanto, che non entra a far parte del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Senigallia, la seguente società partecipata per la motivazione a fianco indicata:

Società/Ente	Motivo di esclusione dal GAP
GRUPPO AZIONE COSTIERA MARCHE NORD Società Consortile Cooperativa a Responsabilità Limitata	Società non a totale partecipazione pubblica e quota di voti esercitabili in assemblea < 20%

DATO ATTO, altresì, che, al fine di aggiornare il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Senigallia, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2019 in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito indicato:

Parametri	Comune di Senigallia	%	Soglia	%	Soglia
Totale attivo	237.705.988,50	3%	7.131.179,66	10%	23.770.598,85
Patrimonio netto	141.978.947,79	3%	4.259.368,43	10%	14.197.894,78
Ricavi caratteristici	53.697.179,86	3%	1.610.915,40	10%	5.369.717,99

STABILITO, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica, così come previste dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2019, in quanto ultimi bilanci disponibili, che i componenti del perimetro di consolidamento del Comune di Senigallia alla data del presente atto sono i seguenti organismi partecipati:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA
- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO;
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI
- CONSORZIO GORGOVIVO;
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.;
- VIVA SERVIZI S.P.A.;

DATO ATTO, pertanto, che i suddetti enti e società saranno compresi nel bilancio consolidato anno 2020 del Comune di Senigallia, da approvarsi entro i termini di legge;

RITENUTO, quindi, di escludere dal perimetro di consolidamento le società e gli enti di seguito elencati per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

Società/Ente	Motivo di esclusione dal perimetro di consolidamento
GESTIPORT S.p.A.	Irrelevanza
ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA	Partecipazione inferiore al 1% e assenza di affidamento diretto

DATO ATTO che la valutazione di irrilevanza dei soggetti esclusi dal perimetro di consolidamento è stata effettuata:

- con riferimento ai singoli enti/società, riscontrando il mancato superamento della soglia del 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente capogruppo;
- con riferimento all'insieme degli enti/società ritenuti singolarmente scarsamente significativi, riscontrando il mancato superamento della soglia del 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente capogruppo;
- con riferimento ai restanti elementi previsti dal principio contabile 4/4, riscontrando che i predetti enti/società non sono totalmente partecipati dalla capogruppo, né trattasi di società in house o di enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;

TENUTO CONTO che, prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RICHIAMATO l'art. 119, comma 2, del Regolamento di contabilità comunale, il quale prevede che "Con la medesima deliberazione di Giunta di aggiornamento degli elenchi relativi al GAP e al pe-

rimetro di consolidamento di cui al comma 1, sono approvate le linee guida contenenti le direttive rivolte ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento, che includono le informazioni previste dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 e qualsiasi altra informazione necessaria per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento”;

RITENUTO, pertanto, necessario impartire agli Enti/Società da consolidare le direttive specificate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, anche al fine di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci, compresi i propri bilanci consolidati nel caso di gruppi intermedi, ai criteri previsti dal principio applicato n. 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato;

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

D E L I B E R A

1°) - **DI APPROVARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Senigallia, costituito dai seguenti organismi partecipati:

Società/Ente	Note
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	Ente strumentale partecipato
ATO 2 - Ancona (ATA rifiuti) Assemblea Territoriale d'Ambito	Ente strumentale partecipato
Co.Ge.S.Co. Consorzio per la gestione dei servizi comunali	Ente strumentale partecipato
ZIPA – Consorzio zone imprenditoriali Provincia di Ancona	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO GORGOVIVO	Ente strumentale partecipato
A.S.A. s.r.l. – Azienda Servizi Ambientali	Società partecipata a capitale interamente pubblico
Gestiport S.p.A.	Società controllata dal Comune di Senigallia
Viva Servizi S.p.A.	Società partecipata a capitale interamente pubblico

2°) - **DI APPROVARE**, altresì, l'elenco aggiornato dei componenti del Perimetro di consolida-

mento del Comune di Senigallia, composto dai seguenti organismi partecipati:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA
- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO;
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI
- CONSORZIO GORGOVIVO;
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.;
- VIVA SERVIZI S.P.A.;

- 3°) - **DI DARE ATTO** che sono esclusi dal perimetro di consolidamento, gli organismi partecipati il cui bilancio è irrilevante in base a quanto previsto dal punto 3.1. del Principio Contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, oltre che gli organismi nei quali il Comune di Senigallia detiene una quota di partecipazione inferiore al 1% in assenza di affidamento diretto;
- 4°) – **DI APPROVARE** le linee guida contenenti le direttive per il consolidamento dei bilanci 2020 degli enti e delle società ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Senigallia, anche al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato, così come indicate nell'Allegato 1, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5°) – **DI AUTORIZZARE** il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie ad apportare alle direttive di cui al punto precedente tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie in seguito a mutamenti normativi e/o regolamentari e, in ogni caso, tutte le modifiche ritenute indispensabili al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato 2020;
- 6°) - **DI DEMANDARE** al Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato concernente il Gruppo Comune di Senigallia;
- 7°) - **DI TRASMETTERE** copia del presente atto agli organismi partecipati facenti parte del perimetro di consolidamento del Comune di Senigallia;
- 8°) - **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Olivetti Massimo

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **15 dicembre 2020** al **30 dicembre 2020** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 31 dicembre 2020

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **26 dicembre 2020**, essendo stata pubblicata il 15 dicembre 2020.

Lì, 28 dicembre 2020

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,



Comune di Senigallia

Area Risorse Umane e Finanziarie

LINEE GUIDA CONTENENTI LE DIRETTIVE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DELL'ESERCIZIO 2020

Le presenti linee guida contengono le direttive necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato del Comune di Senigallia per l'esercizio 2020. Il presente documento è, pertanto, rivolto ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento del Comune di Senigallia, di seguito denominati anche "componenti del Gruppo", così come individuati con deliberazione di Giunta municipale di cui lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale. Le direttive riportate nei paragrafi a seguire sono esposte sulla base di quanto prescritto e richiesto dal paragrafo 3.2 del principio contabile applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e costituiscono regole cui i soggetti destinatari devono attenersi ai fini del rispetto del principio medesimo e dell'obbligo di collaborazione fattiva per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

1. MODALITÀ E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI BILANCI

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Regolamento comunale di contabilità, i componenti del Gruppo devono trasmettere al Comune di Senigallia i bilanci di esercizio, i rendiconti o i bilanci consolidati, nonché tutte le informazioni integrative necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato **entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento**. La trasmissione deve essere effettuata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ***comune.senigallia@emarche.it***. L'osservanza del termine è fondamentale, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alla scadenza prevista i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Nello specifico, i documenti contabili che dovranno essere trasmessi sono i seguenti:

Componenti del Perimetro di Consolidamento	Tipologia di Bilancio
Capigruppo di imprese o PA	Bilancio consolidato
Componenti del Gruppo che adottano la contabilità economico patrimoniale	Bilancio d'esercizio
Componenti del Gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale	Rendiconto della gestione o rendiconto consolidato

2. INDICAZIONI DI DETTAGLIO RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE

La documentazione da trasmettere relativamente ai bilanci comprende, in particolare:

- stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- limitatamente agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo, in conseguenza all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 che ha determinato una disomogeneità dei bilanci rispetto agli enti che adottano la contabilità finanziaria intergrata con la contabilità economico patrimoniale:

a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa. Nello specifico, devono essere oggetto di specifica informazione alla Capogruppo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: importo azioni proprie e aggi e disaggi di emissione; valore residuo dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, non più contabilizzati tra le immobilizzazioni; ammontare oneri e proventi straordinari e componenti eccezionali di reddito, non più esposti nell'apposita sezione di conto economico; conti d'ordine ed informazioni sugli impegni e sui rischi, non più presenti in calce allo stato patrimoniale; contabilizzazione dei derivati; incidenza dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti rispetto al criterio del valore di presumibile realizzo o del valore nominale;

b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011;

- partitario clienti e fornitori nei confronti del Comune di Senigallia e delle altre partecipate del perimetro, anche da parte delle società e degli enti compresi nei consolidati intermedi;

- informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo ai fini della loro eliminazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere comunicate tutte le informazioni infragruppo riguardanti: debiti, sia di funzionamento o commerciali che di finanziamento, crediti, oneri e proventi per trasferimenti o contributi, costi e ricavi concernenti gli acquisti o le vendite, utili e/o perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo, operazioni relative alle immobilizzazioni, pagamento di dividendi, plusvalenze/minusvalenze, ratei risconti attivi e passivi, accantonamenti a fondo svalutazione crediti e altri accantonamenti operati nei confronti di soggetti interni al gruppo, etc. L'indicazione di tali informazioni deve avvenire distinguendole per tipologia e per soggetto cui si riferiscono e per ciascuna di esse deve essere data chiara evidenza delle modalità di contabilizzazione all'interno del proprio bilancio (conto di costo/ricavo e debito/credito utilizzato e relativa voce di conto economico e stato patrimoniale in cui lo stesso è confluito). Si ricorda che, relativamente ai componenti positivi e negativi di reddito, devono essere comunicate le operazioni imputate all'esercizio di riferimento del consolidato secondo il criterio di competenza economica; pertanto, a titolo esemplificativo, ai fini delle comunicazioni da fornire per il bilancio consolidato 2020, l'importo relativo ad una vendita infragruppo fatturata a gennaio 2020 ma il cui ricavo è di competenza 2019 e, quindi, imputato contabilmente all'anno 2019, non deve essere comunicato fra i ricavi infragruppo da elidere.

Poiché la corretta procedura di eliminazione delle poste sopra descritte da parte della Capogruppo presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze, è necessario che l'attività di verifica ed allineamento delle poste contabili venga effettuata prima della chiusura dei rispettivi bilanci o rendiconti. Per tale ragione, si chiede ai soggetti appartenenti al perimetro di trasmettere al Comune di Senigallia, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento, la situazione dettagliata delle operazioni infragruppo, sia in termini di debiti/crediti che in termini di costi/ricavi di competenza dell'esercizio di riferimento, anche da parte delle società e degli enti compresi nei consolidati intermedi. In caso di disallineamenti, sarà necessario individuarne la cause al fine di procedere alle eventuali necessarie rettifiche contabili che possano consentire il successivo consolidamento dei bilanci.

Particolare attenzione andrà posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

Dovranno, inoltre, essere comunicate eventuali operazioni di leasing finanziario in essere. Il leasing finanziario, infatti, da un punto di vista sostanziale, rappresenta un finanziamento a lungo termine per

l'acquisto di un bene strumentale e come tale andrebbe rappresentato come previsto dai principi contabili allegati 4/2 e 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011. Se l'operazione è stata contabilizzata con il metodo patrimoniale, l'ente/società dovrà trasmettere le informazioni che consentono di determinare il valore del costo storico originario del bene, il fondo ammortamento, il valore residuo del debito finanziario a fine esercizio e di iscrivere a conto economico l'ammortamento e gli interessi passivi di competenza dell'esercizio.

3. ISTRUZIONI RELATIVE AI CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DELLE SUB-HOLDING DEL GRUPPO

La procedura di consolidamento presuppone l'uniformità dei bilanci da consolidare non soltanto a livello formale ma anche a livello sostanziale. Ciò implica l'adozione di criteri di valutazione omogenei nella redazione dei propri bilanci da parte delle entità da consolidare, nel rispetto delle direttive impartite dalla Capogruppo.

Al fine di adeguare i bilanci del Gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti dal principio contabile applicato 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, vengono fornite, pertanto, le presenti linee guida concernenti i criteri di valutazione e le modalità di consolidamento da adottare, relativamente alle principali poste di bilancio.

Aliquote di ammortamento

Le aliquote di ammortamento da applicare per ciascuna categoria di cespiti sono quelle indicate nel principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 4.18.

Partecipazioni

Le partecipazioni al capitale di componenti del Gruppo devono essere contabilizzate mediante adozione del criterio del patrimonio netto, eccetto i casi in cui la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno, nel qual caso la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo. In generale, la valutazione delle partecipazioni deve essere effettuata secondo i criteri di cui al principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 6.1.3.

Nella redazione dei *bilanci consolidati intermedi*, il consolidamento deve essere effettuato applicando il metodo integrale nel caso in cui le partecipate da consolidare siano controllate, mentre occorre applicare il metodo proporzionale nel caso in cui sulle partecipate da consolidare vi sia assenza di controllo del componente del Gruppo.

Rimanenze di magazzino

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile). In caso di valutazione al costo, occorre specificare il metodo di calcolo del costo adottato.

Crediti e debiti

Ai sensi del principio contabile applicato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafi 6.2 e 6.4, i crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al valore di presumibile realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. I debiti sono esposti al valore nominale.

Le differenze derivanti dall'eventuale utilizzo del criterio del costo ammortizzato previsto dall'art. 2426, punto 8, del codice civile, devono essere dettagliatamente indicate.

In caso di mancato rispetto delle direttive di seguito esposte da parte delle entità da consolidare, è indispensabile che i componenti del Gruppo ne comunichino alla Capogruppo le analitiche motivazioni, al fine di permettere alla stessa di adottare le opportune procedure ed ipotesi di lavoro per poter procedere all'elaborazione del bilancio consolidato nel rispetto dei principi normativi. La Capogruppo potrà richiedere in proposito, qualora necessario a fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato, i dati utili ad effettuare le opportune scritture di rettifica in sede di consolidamento al fine di uniformare i valori contabili ai criteri di valutazione oggetto di direttiva.

4. ELEMENTI DA DETTAGLIARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Al fine di consentire alla Capogruppo di esporre nella nota integrativa del bilancio consolidato tutte le informazioni richieste dal principio contabile applicato 4/4, paragrafo 5, nonché tutte le informazioni necessarie a garantire la comprensione delle poste contabili, i soggetti del Gruppo sono tenuti ad esporre nelle note integrative dei rispettivi bilanci o rendiconti o, in mancanza, a comunicare alla Capogruppo, entro il medesimo termine del 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento, le seguenti informazioni:

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente;
- l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;
- l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale;
- la suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione dettagliata dei proventi ed oneri straordinari;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- l'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;
- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Per quanto non espressamente disciplinato con le presenti direttive, si fa rinvio al Regolamento comunale di contabilità, ai principi contabili applicati allegati 4/3 e 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).